DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RISANAMENTO ED IL RIORDINO DELLA RAI - S.P.A

Art. 9

Allo scopo di assicurare il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari di cui all'articolo 24 della legge 6 agosto 1990, n. 223, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni stipula una convenzione di durata triennale con un concessionario per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale in grado di garantire con gli impianti gia' disponibili la copertura della maggior parte del territorio nazionale. La convenzione di cui al comma 1 deve prevedere l'impegno da parte della concessionaria a trasmettere per ogni impianto, nell'orario tra le ore 8.00 e le ore 21.00, almeno il sessanta per cento del numero annuo complessivo di ore dedicate dalle Camere alle sedute d'aula. Tali trasmissioni non possono essere interrotte, precedute e seguite, per un tempo di trenta minuti dal loro inizio e dalla loro fine, da annunci pubblicitari o politici. La convenzione e' rinnovabile fino alla completa realizzazione da parte della concessionaria pubblica della rete radiofonica riservata esclusivamente alla trasmissione dei lavori parlamentari di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223. La scelta del concessionario avviene mediante gara, tenuto conto dei seguenti criteri:

a) precedenti attivita' di informazione di interesse generale;

b) affidabilita' tecnica della proposta;

c) minore contributo finanziario richiesto per il servizio;

d) investimenti effettuati nel settore. L'importo da corrispondere alla concessionaria con le modalita' e nei termini previsti dalla convenzione di cui al comma 1 e' pari a lire 10 miliardi annui. Al complessivo onere derivante dall'attuazione del presente articolo, nei limiti di lire 10 miliardi annui a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Versione in vigore dal 30 agosto 1994, non più in vigore dal 30 ottobre 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - S.p.a
Estremi	Decreto-legge 29 agosto 1994, n. 517
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-il-risanamento-ed-il-riordino-della-rai-s-p-a-517-1994/art-9/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it